

LA FINANZA E LA LEGGE

LA RECENTE POSIZIONE DEL TRIBUNALE DI ROMA

Le polizze unit linked sono prodotti assicurativi

di **Pietro Lorenzi** (Zitiello Associati)

Il Tribunale di Roma, con due sentenze gemelle del 28 maggio 2021, si è pronunciato sul controverso tema della qualificazione delle polizze a contenuto finanziario confermando la natura assicurativa di due polizze unit linked concluse tra il 2012 e il 2013, ossia in un periodo storico in cui era già avvenuta l'estensione dell'applicabilità di alcune norme di matrice finanziaria ai cosiddetti «prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione».

Tali pronunce sono assolutamente rilevanti in quanto il giudice capitolino

si discosta apertamente e dichiaratamente dall'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, in estrema sintesi, i giudici di merito, al fine di valutare la sussistenza della componente assicurativa delle polizze linked, devono valutare, da un lato, l'effettiva presenza, non soltanto nominalistica, del rischio demografico e, dall'altro, la concreta assunzione di un rischio in capo all'impresa di assicurazioni.

SENTENZA ISPIRATA ALL'UE
Il ragionamento logico giuridico adotta-



to dal Tribunale di Roma si ispira apertamente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e a un noto precedente del Tribunale di Bergamo che a quest'ultima dichiaratamente si conforma. La Corte di Giustizia Europea ha infatti rilevato nel 2012 che i contratti unit e index linked sono normali nel diritto delle assicurazioni, in quanto il legislatore comunitario ha ritenuto tali tipologie di contratti rientrare in un ramo dell'assicurazione sulla vita. Più recentemente la giurisprudenza comunitaria, oltre a rilevare che la consulenza su prodotti di investimento assicurativi rientra nell'ambito dell'intermediazione assicurativa e non già nella consulenza in materia di investimenti, ha altresì affermato che per poter qualificare un prodotto come assicurativo è sufficiente che le condizioni contrattuali prevedano il pagamento di un premio da parte dell'assicurato a fronte dell'assunzione, da parte dell'impresa di assicurazioni, dell'obbligo di erogare la prestazione al verificarsi dell'evento morte dell'assicurato o di un altro evento dedotto in contratto. La Corte di Giustizia, dunque, ai fini della qualificazione delle polizze a contenuto finanziario, non si sofferma a valutare la sussistenza economicamente apprezzabile del rischio demografico e la ripartizione del rischio finanziario del contratto tanto valorizzati dalla nostra giurisprudenza di legittimità. Quello che conta per la Corte di Giustizia è che l'evento morte costituisca il trigger per il sorgere in capo alle imprese dell'obbligo





di erogare la prestazione contrattualmente pattuita in favore dei beneficiari designati.

UN PRECEDENTE A BERGAMO

Il Tribunale di Bergamo, richiamato dal giudice romano, alla luce della giurisprudenza comunitaria appena illustrata, ha ritenuto che il fare assurgere la sussistenza del rischio demografico quale elemento indefettibile del contratto di assicurazione, in mancanza del quale verrebbe meno la causa del contratto, si pone in aperto contrasto con la normativa e la giurisprudenza comunitaria. A livello comunitario, infatti, ai fini della qualificazione di un contratto come assicurazione sulla vita, non è necessaria né la sussistenza di un rischio demografico economicamente apprezzabile, né il trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore.

Su tali basi il Tribunale di Roma, accertato che le polizze oggetto delle due pronunce prevedevano, in caso di morte dell'assicurato, la corresponsione di una prestazione pari al valore degli attivi collegati al contratto maggiorati dell'1% e, in caso di sopravvivenza dell'assicurato, una rendita vitalizia pari alla prestazione dovuta al momento della scadenza, ha ritenuto, nonostante l'evidente componente finanziaria dei due contratti, la natura assicurativa delle polizze oggetto di esame in quanto la prestazione era dovuta al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, circostanza resa ancor più evidente dalla maggiorazione dell'1% della prestazione dovuta in caso di verificarsi dell'evento morte.

DUE SENTENZE GEMELLE

Le due sentenze gemelle del Tribunale di Roma si allineano a quell'orientamento

giurisprudenziale di merito, che va sempre più consolidandosi, secondo cui le polizze a contenuto finanziario, nonostante la loro evidente ed indiscutibile componente finanziaria, sono in primis contratti assicurativi in quanto espressamente previsti nel diritto delle assicurazioni. È poi circostanza singolare che la giurisprudenza interna abbia potuto spesso apertamente ignorare i precedenti della Corte di Giustizia ai quali, di rigore, si sarebbe invece dovuta conformare. Del resto è evidente l'opportunità che tutti gli Stati membri siano allineati nello stabilire quali contratti rientrino nel novero delle polizze vita e quali no, ciò anche al fine di garantire a tutti gli operatori del mercato certezza del diritto e assicurare quel level playing field che costituisce uno delle finalità informatrici della legislazione comunitaria.